



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

ufficio tecnico
urbanistica edilizia privata

ORDINANZA N. *52* DEL *23/11/2020*

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio di Campegalliano - regolamentazione del mercato ordinario del martedì mediante l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, in applicazione a quanto disposto al comma a4) art a) dell'ordinanza della Regione Emilia Romagna n.216 del 12/11/2020 Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche –

IL SINDACO

Richiamati:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*».
- l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 e smi
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.216 del 12/11/2020 "*ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19*".

Considerato che il comma a4 dell'articolo a) dell'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 recita "E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19"

Visto il punto 4. del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020 che stabilisce che a decorrere dal 18 maggio 2020, sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio

in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;

Visto l'allegato 1 del decreto del presidente della regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov -2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione – C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

Preso atto che il Protocollo regionale succitato stabilisce:

- al punto 2. "Competenze dei Comuni" della voce " Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione , regolamentazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli
- banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- al punto 2. Misure a carico del titolare di posteggio della voce " Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" quali:
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto di distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Visti i seguenti punti 1,4,5,6,7 lett c) e 8 dell'allegato 5 " Misure per gli esercizi commerciali" del DPCM 26 aprile 2020 che prevedono:

1. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

4. l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto, in particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- 7lett. c). per gli accessi regolamentati e scaglionati per locali di dimensioni superiori a 40m quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e di uscita;
8. l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Visto il Regolamento Comunale "Disciplina del mercato del martedì" approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 17 novembre 2005 e successive modifiche, ed in particolar modo l'art.4 "Localizzazione e caratteristiche" che disciplina:

- l'ampiezza dell'area;
- la suddivisione dei posteggi in base al settore merceologico2020

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 36/2008 in materia di disciplina degli orari di svolgimento del mercato ordinario del martedì;

preso atto che:

- al fine di garantire il rispetto delle misure precedentemente espone è necessario ricollocare fino a cessata emergenza il mercato individuando un'area di caratteristiche idonee;
- è stata individuata l'area in cui si potrà svolgere il mercato settimanale nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid-19 nel parcheggio in Via Rubiera (di fronte alle scuole elementari) come da piantina allegata;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dal punto 2." competenze dei comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli hobbisti" in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio2020), sopra richiamato, procedere:

– alla regolamentazione dei mercati ordinari previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti, il rispetto dei punti 1,4,6,7 lett c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessibilità;

Stabilito, in virtù di quanto sopra indicato, al fine di poter consentire lo svolgimento del mercato settimanale da parte degli esercenti autorizzati su area pubblica, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza:

- perimetrazione dell'area destinata all'attività di mercato tramite transennatura posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l'accesso all'area unicamente dagli appositi varchi, secondo lo schema planimetrico allegato;
- individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita per gli avventori in corrispondenza di via Rubiera. Entrambi i varchi saranno presidiati da un numero congruo di addetti individuati dall'amministrazione comunale per il controllo dell'utilizzo dei dpi e per l'evitare assembramenti in entrata e uscita
- individuazione di addetto individuato dall'amministrazione comunale per il controllo all'interno dell'area mercatale per evitare assembramenti davanti ai posteggi;

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, a cura di personale dipendente del Comune di Campogalliano, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa di entrata;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Dato atto che l'ordinanza n. 26 del 23.05.2020 contiene nella parte dispositiva un refuso e nella medesima parte non specifica un riferimento temporale necessario;

Tutto ciò premesso, con la presente,

DISPONE

- 1) che tutti i martedì di mercato settimanale nel periodo compreso fra il 24 novembre ed il 3 dicembre 2020 fatto salvo proroghe del mantenimento delle restrizioni per il contenimento del contagio Covid-19 dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'area appositamente delimitata nel parcheggio in via Rubiera (di fronte alle scuole elementari) come da planimetria allegata, dell'attività di vendita su area pubblica per gli esercenti operanti all'interno dei mercati ordinari, previa l'osservanza dei seguenti criteri e misure di sicurezza:
 - perimetrazione dell'area destinata all'attività di mercato tramite transennatura posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l'accesso all'area unicamente dagli appositi varchi, secondo lo schema planimetrico allegato;
 - individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita per gli avventori in corrispondenza di via Roma. Entrambi i varchi saranno presidiati da un numero congruo di addetti individuati dall'amministrazione comunale per il controllo dell'utilizzo dei dpi e per l'evitare assembramenti in entrata e uscita;
 - individuazione di addetto individuato dall'amministrazione comunale per il controllo all'interno dell'area mercatale per evitare assembramenti davanti ai posteggi;
 - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
 - assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

- l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, a cura di personale dipendente del Comune di Campogalliano, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa di entrata;

SANZIONI

Si dispone che, in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 03/11/2020 e ordinanza del ministro della salute del 13/11/2020, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00

Si dispone, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari.

MODALITA' DI RICORSO

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

ULTERIORI AVVERTENZE

- Per quanto riguarda ulteriori modalità di svolgimento dell'attività non disciplinate dalla presente ordinanza come ad es in materia di orari, spunte, presenze ecc si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia;
- La Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, nonché le forze di Polizia, è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- Ai sensi di quanto previsto dalla L 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" si avverte che il Responsabile del procedimento è l'Arch. De Angelis Danielain qualità di Responsabile dei Servizi al territorio;
- Della presente ordinanza è data notizia mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Campogalliano;

Campogalliano, lì 23/11/2020



La Sindaca
Paola Guerzoni

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

MERCATO SETTIMANALE DURANTE
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

NOVEMBRE 2020



